

L'Aquila 01/05/2019

Spettabile

REGIONE ABRUZZO

Servizio tutela, Valorizzazione del
paesaggio e Valutazioni ambientali

Ufficio valutazione impatto ambientale

Il sottoscritto **Corrado Marcotullio**, membro del comitato " Salviamo la Foce di Stiffe",
residente a L'A

invia le seguenti osservazioni sul seguente progetto in oggetto.

**Oggetto: Realizzazione Centrale Idroelettrica STIFFE in località Stiffe, Comune San
Demetrio Ne' Vestini (AQ)**

In merito al progetto indicato soggetto a VIA, prima di procedere alle osservazioni, vorrei
soffermarmi sulla definizione di "ambiente" data in giurisprudenza

L'ambiente è definito come: «(...) il sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici» (art. 5
comma 1 lett. c d.lgs. n. 152 del 2006).

Esso è «un **bene immateriale unitario** sebbene a **varie componenti, ciascuna delle quali
può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela**; ma
tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità (...) La sua protezione non persegue astratte
finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale
l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo
valori largamente sentiti» (Corte cost., sent. n. 641 del 1987).

Quindi, nel caso specifico, nella valutazione di impatto ambientale, bisognerà tener conto
dell'impatto che questa opera avrà, oltre che sulla natura, sull'uomo e sulla collettività, in
quanto le cascate di Stiffe sono un bene comune e indispensabile per la vita del paese.

**OSSERVAZIONE N° 1, SULLA RELAZIONE PAESAGGISTICA, ALLEGATO AL PROGETTO
INDICATO COME PD24.**

Premessa: Nella relazione in oggetto, ci si sofferma esclusivamente sulle opere edilizie che si realizzeranno non contemplando la evidente modifica del regime delle acque.

Si ricorda che il corso d'acqua che si modificherà è fonte di turismo, di lavoro per le attività collegate allo stesso turismo e di storico utilizzo per l'irrigazione delle coltivazioni limitrofe che così perderebbero le loro potenzialità, causando oltre al danno paesaggistico, cascate con poca acqua visti gli scarsi valori di DMV, un danno economico e culturale irreversibile.

Si fa inoltre presente che nel percorso del torrente tra l'opera di presa e la centrale, esistono canali d'irrigazione a servizio dei numerosi orti e campi coltivati della zona, destinati in questo modo a morire.

Quindi la suddetta relazione dovrebbe contenere anche la parte relativa al corso d'acqua danneggiato(il DMV forse basterebbe per la flora e la fauna propria del corso d'acqua, ma non per quanto sopra indicato) in quanto l'acqua è chiaramente parte integrante del progetto, sicuramente più delle altre opere prettamente edilizie. Inoltre le opere edilizie riguardano anche l'opera di presa e la condotta che comunque andranno a modificare il paesaggio alterando il corso del fiume.

Osservazioni:Esiste un vincolo territoriale, consultabile sul sito della Regione Abruzzo al seguente link

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/urbanistica-territorio/tutela-paesaggio/aree-vincolate/vincoli-AQ/DM_14_12_65.pdf

Tale vincolo riguarda proprio l'area interessata dal progetto, nello specifico le particelle 123 e 130 ricadono nel progetto e nel vincolo. Il vincolo viene allegato alla presente insieme all'estratto della mappa catastale relativa alle particelle in questione.

Il vincolo è stato emesso in base alla legge del 29 giugno 1939, n° 1497 " Protezione delle bellezze naturali".

Tale vincolo che definisce la zona di notevole interesse pubblico, non è stato nominato in alcun modo nella relazione paesaggistica e nel parere della soprintendenza, come invece prevede la normativa.


All'interno del vincolo, veniva richiesta la comunicazione alla società che in precedenza aveva la concessione per lo sfruttamento delle acque, chiaramente per evidenziare che la suddetta concessione non aveva più valore, di conseguenza doveva essere impedita, secondo me, qualsiasi altra concessione riguardante la zona in questione, anche negli anni successivi, cosa che ovviamente non è stata fatta, altrimenti l'attuale progetto non sarebbe stato presentato.

Si riporta quanto scritto nel **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005** riguardante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del **Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004**,



Estratto della mappa catastale

Dall'estratto si evince come la parte del Rio la Foce, part. 124, che riguarda le cascate che subirebbero il danno maggiore a causa dell'opera, ricade nella zona vincolata, così pure le particelle 123 e 130, comuni al vincolo e al progetto, riguardano parte del corso d'acqua.

Quindi, secondo me, anche se la particella n° 124 non ricade nel progetto, sarebbe sicuramente interessata dallo stesso per quanto osservato, ovvero si modificherebbe il regime delle acque al suo interno, andando a modificare lo stato naturale della zona ad elevato interesse pubblico che perderebbe così le proprie peculiarità paesaggistiche che ne avevano determinato il vincolo.



Le foto riguardano il corso d'acqua vincolato che subirà il danno paesaggistico e soprattutto naturale in quanto se ne modificherà la portata, e quindi il regime, chiaramente in meno, ed è evidente che con I valori così bassi di DMV, quello che si vede in foto sarà sicuramente un ricordo, almeno se non vogliamo sperare in piene eccezionali.



Visto che nella prima pagina dell'allegato pd24 Relazione Paesaggistica, si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/12/2005, riguardante l'individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, si riportano le parti più significative, anche se il vostro esame dovrà tener presente, ovviamente della totalità della legge.

all'Art. 2. Valutazioni di compatibilità paesaggistica è riportato

1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall' art. 146, comma 5, del predetto codice (codice dei beni culturali e del paesaggio)

ovvero, all'art. 146, comma 5, è riportato:

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del **comma 1**, salvo quanto disposto all'articolo **143, commi 4 e 5**. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli **articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141.bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)** nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

(comma modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 39, comma 1, lettera b), legge n. 98 del 2013)

ovvero

Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
(articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati,

rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

(comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

5. *(comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)*

Sempre il D.P.C.M. del 12/12/2005 al punto 2 riporta:

2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico¹ e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- **la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;**
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Quindi si osserva che nella relazione paesaggistica a corredo del progetto, allegato pd24:

- nella pagina n° 2, al punto 3 non viene nominato il vincolo paesaggistico, così pure al punto 10a è evidenziata solo la voce relativa ai parchi, essendoci un'area di notevole interesse pubblico andava selezionata anche la casella relativa alle bellezze panoramiche .

QUADRO 2:

Nota bene: la compilazione di questo quadro è obbligatoria solo per le opere che non rientrano tra quelle valutabili mediante documentazione semplificata (vedi nota 1) (8)

1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE, AMBIENTALI DEI LUOGHI IN CUI SI INSERISCE L'INTERVENTO (9):

Il sito interessato dall'opera si trova 250 m più a valle del ponte della Strada Provinciale n.SP236 che collega la strada provinciale con via del Commercio.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRINCIPALI VICENDE STORICHE DEI LUOGHI IN CUI SI INSERISCE L'INTERVENTO:

Stiffe si trova all'interno del comune di San Demetrio Ne' Vestini; la sua fondazione risale al lontano medioevo e precisamente intorno al sec. X e XI. Sin da allora appaiono anche le sette ville. Deve il suo nome forse alla Dea Demetra (Cerere). Partecipa insieme agli altri paesi vicini alla fondazione nel 1254 della città dell'Aquila.

3. CITARE L'EVENTUALE PRESENZA NELLE VICINANZE DEL LUOGO DI INTERVENTO DI BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.Lgs.42/04:

Al IX secolo è datata la chiesa parrocchiale di Sant' Andrea, situata all'ingresso dell'attuale borgo di Stiffe. La chiesa ha subito numerosi rifacimenti avvenuti nel corso dei secoli, come attestano i frammenti lapidei di epoche diverse reimpiegati nelle murature.

Si veda relazione specialistica della Dott.ssa Fulvia Crema

Documentazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla presente relazione (barrare casella corrispondente):

Estratto di mappa catastale in scala originale con individuazione, mediante segno grafico o coloritura, dell'immobile (edificio, area, ecc.) su cui si intende intervenire;

Planimetria dell'intera area di intervento: (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) come da punto 3.1 lettera b) punto 1. lettera a) dell'allegato al D.P.C.M. 12/12/2005;

Sezioni dell'intera area in scala 1:200 o 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione come da punto 3.1 lettera B) punto 1. lettera b) dell'allegato al D.P.C.M. 12/12/2005;

Piante quotate (scala 1:100) degli interventi in progetto relative allo stato attuale, modificato, sovrapposto come da punto 3.1 lettera B) punto 3: lettera a) del D.P.C.M. 12/12/2005;

Sezioni quotate (in numero e nei punti significativi - scala 1:100 degli interventi in progetto relative allo stato attuale, modificato, sovrapposto come da punto 3.1 lettera B) punto 3. lettera a) del D.P.C.M. 12/12/2005;

Prospetti degli interventi in progetto (scala 1:100) relativi allo stato attuale, modificato, sovrapposto come da punto 3.1 lettera B) punto 3. lettera b) del D.P.C.M. 12/12/2005;

Relazione tecnica descrittiva come da punto 3.1 lettera B) punto 3. lettera c) del D.P.C.M. 12/12/2005 (denominata testo del D.P.C.M. (in particolare oltre alle normali notizie tecniche richieste, specificare colori, materiali, tecniche costruttive da utilizzare, nonché la forma e il rapporto volumetrico e/o architettonico con la preesistenza e quant'altro previsto nel D.P.C.M. 12/12/2005, giustificando le scelte operate);

Documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto o con minor dettaglio all'intorno (per interventi su edifici e manufatti esistenti)

Elenco documentazione (es: fotografie, notizie storiche con riferimenti bibliografici, ecc):

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vedere relazione paesaggistica - Punto 9

10.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art.136 - 141 - 157 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):

cose immobili ville giardini parchi complessi di cose immobili bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate art.136 - 141 - 157 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):

10.b PRESENZA DI AREE TULATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):

- nella pagina n° 3, nel punto 10b, è evidenziata solo la voce parchi e riserve, andavano evidenziate, sempre in relazione al vincolo, anche le voci relative ai fiumi, torrenti, corsi d'acqua, e alle foreste e boschi, così che la soprintendenza potesse esprimere parere anche su queste.

territori costieri territori contermini ai laghi fiumi, torrenti, corsi d'acqua montagne sup. 1200/1600 m
 ghiacciai e circhi glaciali parchi e riserve territori coperti da foreste e boschi università agrarie e usi civili
 zone umide (da D.P.R. 13/03/76 n° 448) vulcani zone di interesse archeologico

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA
 L'intervento ricade in parte nel "Parco Regionale Sirente Velino" nella zona della Valle Subequana dove la fa da padrone il fiume Aterno.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5)
 Si prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica da realizzarsi in località "Stiffe" nel territorio comunale di San Demetrio Ne' Vestini (AQ). La centrale può essere suddivisa in tre parti principali: opera di presa, condotta forzata (800 mm) ed edificio centrale (13.60x10.10m).

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6):
 Le operazioni di realizzazione delle opere in progetto non comportano un impatto sostanziale sui componenti ambientali: suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque profonde, clima e fauna.
 Dal punto di vista del paesaggio non viene indotta nessuna alterazione né puntuale né generale, e non viene precluso il godimento delle bellezze panoramiche del luogo, né degli elementi del patrimonio storico culturale, archeologico o ambientale.

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (7)
 Si riassumono le misure di compensazione e mitigazione dell'impatto dell'opera; per approfondimenti si fa riferimento alla documentazione di progetto.

Traversa esistente:

- Interventi di miglioramento statico ed idraulico, volti a ripristinare l'originaria funzione di protezione del fondo dell'alveo dai problemi di erosione;
- Costruzione di un sistema di sbrecciamento automatico che consenta il passaggio oltre la traversa del detrito solido trasportato dalla corrente;
- Mantenimento delle caratteristiche geometriche attuali della sezione al fine di non variare il rischio di esondazione.

Acque superficiali:

- Rilascio di una portata di deflusso minimo vitale lungo il tratto di fiume sotteso dall'opera di presa ed alla restituzione, tale da mantenere la funzionalità biologica dell'habitat;
- Realizzazione di opere completamente interrato o tali che non modifichino l'attuale profilo del terreno.

Opere di presa:
 Progettazione architettonica mirata a ridurre l'impatto visivo dell'opera; l'opera di presa sarà rivestita con pietre e sassi presenti in loco in modo;
Condotta forzata:
 Tutto il tracciato della condotta è interrato e quindi ad impatto nullo;
Edificio di centrale:
 Il fabbricato sarà rivestito con materiali e colori tipici del luogo;
Canali in terra di restituzione:

- Plantumazione di cortina vegetale con essenze autoctone lungo le sponde per fornire un mascheramento visivo all'opera;
- Realizzazione di un laghetto per la conservazione della batracofauna.

Data 19/12/2018
 Firma del Richiedente *[Firma]*
 HYDROWATT S.p.A.
 Via G. Verdi, 57 - Piane di Morro
 63084 FOLIGNO (Ascoli P.)
 Tel. 0736/390556 Fax 0736/390556
 P.IVA: 01057010449

Firma del Progettista dell'intervento *[Firma]*

simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale)

Data 11/12/2018
 Firma del Richiedente *[Firma]*
 HYDROWATT S.p.A.
 Via G. Verdi, 57 - Piane di Morro
 63084 FOLIGNO (Ascoli P.)
 Tel. 0736/390556 Fax 0736/390556
 P.IVA: 01057010449

Firma del Progettista dell'intervento *[Firma]*

Si riporta di seguito l'unica indicazione relativa al paesaggio nel parere della soprintendenza, appunto per evidenziare la mancanza dell'indicazione del vincolo territoriale esistente, su cui esprimere il parere

documento A27 bis c3 parere favorevole con prescrizione MBAC :

“...per gli aspetti di **tutela paesaggistica**, si esprime parere favorevole a condizione che venga concordato con la scrivente soprintendenza tipologia, grana e posa in opera di intonaci e coloriture di facciata che dovranno ispirarsi in ogni caso, ai toni riconducibili alle terre naturali e comunque non estranee alla tradizione locale, escludendo tinte acriliche e cromie eccessivamente appariscenti. ...”

Quindi per quanto osservato, il parere è incompleto e quindi andrebbe comunque richiesto nuovamente, essendo propedeutico per l'approvazione del progetto.

- Nella pagina n° 17 viene ribadito quanto detto sopra, però al punto 10a. Non è menzionata la voce relativa alle bellezze naturali, cosa alquanto strana e difficilmente dovuta ad una dimenticanza, visto il luogo oggetto dell'intervento e l'importanza paesaggistica dello stesso, oltre al su citato vincolo. Al punto 10b. Mancano sempre le indicazioni relative ai fiumi e ai torrenti e boschi

CENTRALE STIFFE - Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ)
Soggetto proponente: Hydrowatt SPA

10.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art.136 - 141 - 157 D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):

cose immobili

ville

giardini

parchi

complessi di cose immobili

10.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.):

territori costieri

territori contermini ai laghi

fiumi, torrenti, corsi d'acqua

montagne sup. 1200/1600 m

ghiacciai e circhi glaciali

parchi e riserve

territori coperti da foreste e boschi

università agrarie e usi civici

zone umide (da D.P.R. 13/03/76 n° 448)

vulcani

zone di interesse archeologico

- Nella pagina n° 18 “valutazione della compatibilità paesaggistica del progetto” relativamente al degrado viene scritto:
“ **Degrado: il progetto non comporta la perdita o la deturpazione delle risorse naturali, di caratteri visivi, culturali, storici, morfologici o testimoniali**”
chiaramente viene affermata una falsità, in quanto non si può affermare che lasciando un DMV pari circa al 10% della portata non si alterino i caratteri visivi, le cascate

perderebbero la loro caratteristica, e di conseguenza verrebbero alterati anche gli altri caratteri ad esse legate.

Viene inoltre riportato

“Per quanto riguarda la lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale sono stati attentamente valutati i parametri seguenti:

- Sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
- Vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi;
- Capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità.

Il rispetto dei precedenti parametri risulta chiaro dalle osservazioni finora fatte e dalla successiva descrizione delle opere.”

Anche queste considerazioni sembrano poco credibili, visto che l'opera, se non nella sua propria costituzione fisica, ma soprattutto per gli effetti che provocherà, non sarà assolutamente conforme a quanto sopra affermato.

In allegato la pagina 18 menzionata:

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TUTELATA:

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico.

L'intervento ricade in parte nel "Parco Regionale Sirente Velino" nella zona della Valle Subequana dove la fa da padrone il fiume Aterno, il corso d'acqua che scorre in una stretta valle fluviale caratterizzata da una straordinaria presenza di beni storici, artistici, architettonici e archeologici. Lungo l'Aterno il paesaggio fluviale si presenta a tratti sovrapposto a quello agricolo.

Ciò premesso la compatibilità paesaggistica del progetto è stata valutata prendendo in considerazione i seguenti parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistica:

- Integrità: gli interventi in progetto non arrecano interferenza alle relazioni funzionali, visive, spaziali o simboliche tra gli elementi costitutivi dell'ambiente o del paesaggio;
- Qualità visiva: il complesso visivo del posto non subisce variazioni dalla presenza delle opere, le quali, come già più volte affermato, risultano scarsamente distinguibili dallo scenario circostante;
- Rarità: non sono stati riscontrati sul posto caratteri di rarità che possano essere messi in pericolo dalla realizzazione del progetto;
- Degrado: il progetto non comporta la perdita o la deturpazione delle risorse naturali, di caratteri visivi, culturali, storici, morfologici o testimoniali.

Per quanto riguarda la lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale sono stati attentamente valutati i parametri seguenti:

- Sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;
- Vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi;
- Capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità.

Il rispetto dei precedenti parametri risulta chiaro dalle osservazioni finora fatte e dalla successiva descrizione delle opere.

Considerazioni finali sull'osservazione

Viste le norme citate, ovvero il **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e facendo riferimento al decreto del presidente del consiglio del 12 dicembre 2005, relativo alle finalità, criteri di redazione e contenuti della relazione paesaggistica, l'esistenza di un vincolo per la zona, dovrebbe essere motivo sia di rigetto dell'attuale progetto a VIA, in quanto la relazione paesaggistica non è veritiera e, di conseguenza, anche il parere della soprintendenza non è completo, ma anche di impedimento per la ripresentazione di futuri progetti ricadenti nella zona vincolata.

Inoltre

NELLA DEFINIZIONE PROCEDURA DELLA VIA, SUL SITO DELLA REGIONE, E' SCRITTO CHE NON E' UN'AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004

a questo punto, per quanto osservato, andrebbe comunque cambiata la voce all'interno della definizione della procedura.

OSSERVAZIONE N°2 SULL'ALLEGATO PD11 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Sul sito della Regione Abruzzo, nella pagina Aree Vincolate, al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/aree-vincolate> è riportato:

“Acque pubbliche

Elenco delle acque pubbliche suddivise per Provincia in base al Regio Decreto 1775 del 1933 e successivamente sottoposte a vincolo paesaggistico con la Legge 431/85.”

e in merito all'elenco della provincia dell'Aquila, a pag. 6 troviamo il Rio di Stiffe

Elenco acque pubbliche		(Indice) - (pag. prec.) - (pag. succ.) - (uscita)
Fosso sorgenti Acquaviva	Aterno	Castelvecchio
Fosso Sorgenti di Sant'Ippolito	Salto	Fiamignano
Fosso Sorgenti Santa Restina	Fucino	Pescina
Fosso Tascino di Leonessa e Rio Faggio inf. N. 1.	Corno	Leonessa
Fosso Valle Crassite e della Marza	Vella	Sulmona
Fosso Valle Lupara	Salta	Petrella Salto
Fosso Valle Oscura inf. n. 207	Gizio	Roccapia, Pettorano
Fosso Vallefressa inf. n. 276	Raiale	Camarda
Fosso Verga inf. N. 1.	Corno	Leonessa
Lago di Scanno		Villalago e Scanno
Lago Vetoio	Fiume Vetoio	L'Aquila
Pozzi freatici dello Zuccherificio	Cinta	Celano
	settenzionale	
Pozzo - A della Soc. Siemens	Fiume Vetoio	L'Aquila
Pozzo - P 1 della Soc. Siemens	Fiume Aterno	L'Aquila
Pozzo - P2 della Soc. Siemens	Fiume Aterno	L'Aquila
Pozzo - P3 della Soc. Siemens	Fiume Aterno	L'Aquila
Pozzo della Soc. Immobiliare Persichetti	Vallone Cocci	Campo di Giove
Pozzo della Soc. Opti.Me.S.	Torrente Raio	L'Aquila
Rio Acqua d'oria	Aterno	Arischia ed Aquila
Rio Brecciarra	Spaglia	Rocca di Cambio
Rio Busci e Valle Monacesca	Aterno	Monteale
Rio Campo Lignano e	Renaro	Lugnano
Vallone Santa Croce inf. N. 17.		
Rio Candarello o Scandarella e	Tronto	Amatrice
Vallone della Meta		
Rio Capo l'Ava inf. n. 216	Sant'Antonio	Introdacqua
Rio di Cagnano	Aterno	Cagnano
Rio di Monte Calcita inf. N. 67	L'Apa	Borgo Collefegato
Rio di Pezzano e Vallone di Cocullo	Sagittario	Anversa e Cocullo
Rio di Piedimordenti	Velino	Posta e Borbona
Rio di Santa Jona	Fucino	Celano, Ovindoli
Rio di Stiffe	Aterno	San demetrio
Rio di Torrecchia	Spaglia	Cappadocia
Rio Fonte Grande	Rio Foce	Celano
Rio Fucino inf. n. 291	Vomano	Campotosto
Rio Gamberale	Spaglia	Rocca di Mezzo

Secondo me, visti altri studi di impatto ambientale e pareri della soprintendenza, nel presente allegato manca il riferimento normativo, **SEZIONE II - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO**, riferito alla Legge 431/85, ciò ha comportato che lo stesso riferimento non fosse presente nel parere della soprintendenza. Si ricorda che il vincolo è esteso ai corsi d'acqua presenti negli elenchi e ad una zona di pertinenza di 150 metri rispetto agli stessi. Quindi, visto che le opere in oggetto, soprattutto l'edificio di centrale posto ad una distanza di pochi metri dal corso d'acqua, ricadono in aree sottoposte al suddetto vincolo, si ritiene che comunque vada richiesta una rettifica allo studio di impatto ambientale e un conseguente nuovo parere alla soprintendenza.

OSSERVAZIONE N°3 SULL'ALLEGATO PD32 PARERE DEL PARCO SIRENTE-VELINO

Ricordando che l'intera area dell'opera ricade all'interno del parco regionale Sirente-Velino, al quale è stato chiesto il parere riguardo il progetto e che lo stesso ha dato esclusivamente un parere favorevole all'avvio della procedura di VIA, si osserva l'inconsistenza di questo parere che così come è stato espresso non approva esplicitamente l'opera e di conseguenza non può essere considerato determinante al momento, considerando che dovrebbe essere il parere più importante, in quanto se espresso in seguito all'approvazione della VIA, nel caso fosse negativo, annullerebbe la stessa procedura.

Andrebbe richiesto un parere reale sulla possibilità di realizzare l'opera che, vista la legge n° 341 del 1991 e lo stesso regolamento del parco che al momento non deroga la suddetta legge, non potrebbe che essere negativo, andando altrimenti incontro a ricorsi certi, viste le innumerevoli sentenze che affermano quanto espresso.

Si ricorda che sia la legge che il regolamento del parco, vietano la modifica del regime delle acque all'interno delle zone protette del parco.

La centralina funzionerebbe con portate minime superiori al deflusso minimo vitale, che ricordiamo è di 38 l/s nei periodi di magra e di 77 l/s nei periodi di piena, fino a portate prossime ai 1.000 l/s, tutto ciò in un torrente di montagna con portate che variano da un minimo di pochi litri al secondo ad un massimo di alcune migliaia di litri al secondo nel corso dell'anno, con una portata media di circa 250 l/s. E' evidente come la realizzazione dell'opera modificherebbe, e di molto il regime delle acque del torrente, non avendo lo stesso delle portate costanti, e di conseguenza l'opera sarebbe assolutamente irrealizzabile.

A dimostrazione di quanto affermato, invio in allegato una sentenza delle tante esistenti, la n° 5445 del 19 ottobre 2007, che secondo me rispecchia un caso piuttosto simile a quello di Stiffe, sia nei numeri che nel fatto che riguarda un progetto in zona parco.

Considerazioni finali sull'osservazione

visto quanto osservato, considerato che nelle procedure degli enti soggetti al rilascio dei permessi è richiesto il parere dell'ente parco, sia esso favorevole o meno, si ritiene opportuno richiedere almeno da parte vostra, un secondo parere esplicito, se favorevole o meno, a prescindere dall'esito della procedura di VIA, soprattutto per evitare sperpero di denaro pubblico per una procedura che potrebbe non avere valore vista la normativa vigente. Quando si chiede un parere, lo si deve dare per un'assunzione di responsabilità, a maggior ragione se viene richiesto ad un ente pubblico.

OSSERVAZIONE N°4 SULL'ALLEGATO PD12 VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE VINCA

Dal punto di vista della necessità/opportunità di tale opera, voglio segnalare che per la strategia energetica regionale e quindi nazionale, l'opera non porta particolari benefici. Nella relazione di VINCA si cita il "Piano d'azione energetico dell'Unione Europea" e gli obiettivi in esso indicati da raggiungere nel 2020. Ma ingiustamente ci si limita a parlare della sola produzione di energia che entro il 2020 dovrà essere per almeno il 20% da fonti rinnovabili, giustificando in questo modo la necessità di tale opera.

In Italia, si legge dal GSE (Gestore dei servizi energetici), la composizione del mix di fonti primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica immessa in rete, è stata prodotta da fonti rinnovabili per il 38,85% nel 2016 e per il 36,60% nel 2017. L'Italia ha quindi già largamente raggiunto il proprio obiettivo e anche quello a lungo termine del 27% da raggiungere entro il 2030. Quello di cui raramente si parla invece e su cui poco si investe è l'altro "20" del pacchetto clima e energia e cioè quello del risparmio energetico. Tutto questo per dire che il piccolo impianto di energia idroelettrica, non apporterà significativi miglioramenti dal punto di vista energetico per il nostro territorio e per la nostra regione, mentre certamente produrrà uno sfruttamento delle risorse naturali con una modificazione delle componenti ambientali del luogo che non si giustificano appunto con la poca produzione di energia elettrica. Il pregio paesaggistico dell'area è confermato dal fatto che risulta inserita tra le aree di bellezza naturale da proteggere e quindi vincolata per la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali".

OSSERVAZIONE N°5 SULL'ALLEGATO PD13 STUDIO POTENZIALITA' IDROELETTRICA

Nell'allegato, a pag. 15, è riportato:

"Malgrado la limitatezza del campione, l'instabilità delle portate e le particolari caratteristiche della sorgente è sufficientemente definito un *regime idrologico delle portate defluenti* costante, caratterizzato da deflussi significativi nei mesi di marzo, aprile, novembre e dicembre. Pertanto, può essere definito un *anno medio apparente* per il quale la portata media giornaliera Q diciascun giorno è la media aritmetica delle portate osservate, nello stesso giorno nel periodo 1995-2015"

Si osserva l'evidente contraddizione tra l'affermazione dell'instabilità delle portate e la successiva relativa a un regime idrologico della portate defluenti costante. Successivamente, viene scritto anche che in alcuni mesi i deflussi sono significativi, sottintendendo che negli altri lo sono meno. E' chiaro che non si può parlare di portata costante. Di conseguenza manca il presupposto per quanto si afferma in seguito.

OSSERVAZIONE N°6 SULL'ALLEGATO PD25 RELAZIONE GEOLOGICA

Si osserva che nella Relazione Geologica, al punto 7, pag. 20, **indagine geognostica e sismica**, per quanto riguarda l'indagine sismica, ci si limita alla sola area dell'edificio di centrale, area pianeggiante al di fuori del paese.

Si riporta quanto citato nella microzonazione sismica dell'abitato di Stiffe, realizzata dalla Protezione Civile nel 2010:

"Pericolosità per fenomeni di crollo di Stiffe". Si legge infatti che: "L'abitato di Stiffe è situato a ridosso del ripido versante carbonatico contraddistinto dalla presenza della profonda forra di origine fluviogcarsica da cui si ha la risorgenza principale del carsismo ipogeo rappresentato dalle Grotte di Stiffe. La forte acclività dei versanti carbonatici a monte dell'abitato, unita alla presenza delle scarpate morfologiche ed alle caratteristiche di fratturazione e stratificazione, determina notevole instabilità del pendio, con possibilità di frane di crollo e ribaltamento, come verificatosi a seguito del sisma del 2009, che hanno interessato le strutture di servizio delle Grotte e la strada di accesso. Microzonazione sismica dell'abitato di Stiffe – F. Capotorti, C. Muraro – 2010."


E' quindi evidente che una parte dell'area dove passerà la condotta in prossimità delle grotte è ad elevato rischio di frane di crollo e ribaltamento in caso di evento sismico, pericolosità che aumenterebbe nel caso in cui vi sia installata la condotta tramite i relativi scavi con chiaro dissesto del terreno. Ricordiamo che il percorso della stessa coincide, in prossimità dell'ingresso delle grotte, con quello pedonale riservato ai turisti, aumentando sicuramente così il pericolo di frana già evidenziato dallo studio in questione, e di conseguenza il rischio per l'incolumità dei visitatori.

La relazione doveva almeno contemplare lo studio nella zona più a rischio e non solo in quella destinata alla centrale.

Pertanto, per i motivi sopra esposti nelle osservazioni, presento opposizione al progetto.

Distinti saluti

Corrado Marcotullio.



Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0129702/19	02/05/2019	PEC	Mittente: CORRADO.MARCOTULLIO@PEC.IT	

Oggetto: OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DELLA CENTRALINA IDROLETTRICA A STIFFE

Impronta: 001C94C76B4FE8871D7B8C9A4CA595A62C15B46FFC02B7AC637640D6BEA67584

ACQUE PUBBLICHE - CENTRALI IDRO-ELETTRICHE NEI PARCHI NAZIONALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 19 ottobre 2007, n. 5445 - Pres. Varrone, Est. Volpe - Cescat s.r.l. (Avv. ti Torrani, Restivo e Muffatti) c. Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio (Avv. ti Bravo e Petretti) - (conferma T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 9 aprile 2001, n. 3051) - Banca dati record n. 18853.

Acque pubbliche - Centrali idroelettriche - Autorizzazione - Per centralina da realizzare in un parco nazionale - Diniego - Motivato con riferimento alla notevole entità del prelievo di acqua che avrebbe comportato la centralina - Legittimità.

E' legittimo il provvedimento con il quale un Consorzio di tutela di un parco nazionale (nella specie si trattava del parco nazionale dello Stelvio) ha negato l'autorizzazione a realizzare una centralina idroelettrica nel parco, motivato con riferimento alla notevole entità del prelievo di acqua che avrebbe comportato la realizzazione della centralina rispetto al regime ed alla portata media del torrente interessato, tale da configurare di per sé una "modificazione del regime delle acque" vietata dall'art. 11, comma 3, lett. c), della L. n. 394/1991 e non derogata dal regolamento del parco, ai sensi del successivo comma 4 (1).

(1) Nella specie la centralina idroelettrica avrebbe comportato una derivazione minima di 40 litri al secondo e fino a 600 litri al secondo, in un torrente di montagna (dal nome Sobretta) il cui regime varia da pochi litri al secondo a un massimo di 1.200 litri al secondo con una portata media di 280 litri al secondo. Siffatta situazione, rappresentata dalla notevole entità del prelievo di acqua rispetto al regime e alla portata media del torrente Sobretta (prelievo fino alla metà della portata massima del corso d'acqua e oltre il doppio di quella media, con sottrazioni minime previste in misura superiore o pari alla portata di scarsa del torrente), comportava di per sé una "modificazione del regime delle acque", espressamente vietata dalla norma di legge richiamata nella sopra riportata massima. E' stata ritenuta irrilevante la circostanza che le acque prelevate sarebbero state riversate, a circa 500 metri di dislivello più a valle, nel torrente Frodolfo. Sussistendo una "modificazione del regime delle acque", non è stato altresì ritenuto rilevante l'avvenuto rilascio, in favore della ditta richiedente, di precedenti atti di autorizzazione. Quanto, infine, alle ulteriori autorizzazioni rilasciate

ad altri soggetti dal Consorzio di tutela del parco, è stato rilevato che esse riguardavano derivazioni di portata nettamente inferiore a quella richiesta dalla società appellante. E comunque la circostanza non comportava, di per sé sola, l'illegittimità del diniego impugnato.

ACQUE PUBBLICHE - DISTANZE DAI CORSI D'ACQUA

TAR PIEMONTE - TORINO, SEZ. I - sentenza 20 aprile 2007, n. 1732 - Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - Fino (Avv. ti Golinelli, Costamagna e Martino) c. Comune di Brossasco (Avv. Lombardo) - (respinge) - Banca dati record n. 18056.

1. Giurisdizione e competenza - Acque pubbliche - Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Riguarda le sole controversie relative ad opere che hanno diretta incidenza sul regime delle acque - Controversia riguardante diniego di rilascio di permesso di costruire - Relativo ad immobile progettato in violazione della fascia di rispetto dai corsi d'acqua - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.
2. Acque pubbliche - Generalità - Disciplina prevista dall'art. 1 della L. n. 36 del 1994 (v. oggi l'art. 144 del D.L.vo n. 152 del 2006) - Inclusione o meno del corso d'acqua negli appositi elenchi - Ai fini di ritenere la sua natura pubblica - Irrilevanza.
3. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Diniego - Per il mancato rispetto della fascia di 10 metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua - Legittimità.

1. La giurisdizione generale di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado ha per oggetto i ricorsi contro provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia di tali acque, ossia questioni in ordine ad opere che su queste influiscono immediatamente; esula da tale giurisdizione, e appartiene a quella del Giudice amministrativo, l'impugnazione del diniego del permesso di costruire motivato in ragione dell'insistenza del progetto nella fascia di rispetto da un corso d'acqua a sensi dell'art. 96, lett. f) R.D. 25 luglio 1904, n. 523, trattandosi di provvedimento non destinato, in quanto tale, ad avere riflessi immediati sul regime delle acque secondo un criterio di efficacia diretta ed

inidoneo, quindi, a fondare la competenza tecnica richiesta per verificare la validità degli atti relativi alla realizzazione, modificazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica (1).

2. Poiché, ai sensi dell'art. 1 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 (oggi trasfuso nell'art. 144 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), tutte le acque superficiali e sotterranee sono divenute "pubbliche", deve ritenersi che non abbia più alcuna rilevanza la iscrizione o meno del corso d'acqua negli elenchi di cui all'art. 1 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel senso che tale iscrizione non ha più valore condizionante (né dichiarativo) della natura pubblica del singolo corso d'acqua, che è ormai pubblico per legge.

3. La fascia di inedificabilità prevista dall'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (che vieta l'esecuzione di scavi e la realizzazione di "fabbriche" a distanza minore di 10 metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua) si applica ormai a tutti i corsi d'acqua indistintamente considerati; tale divieto ha carattere inderogabile, salvo che lo scopo dell'attività costruttiva lungo il corso d'acqua non sia proprio quello specifico di salvaguardarne e proteggerne il regime idraulico (2) (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto legittimo il diniego di rilascio di una variante ad un permesso di costruire che prevedeva la realizzazione di un'opera a distanza inferiore a 10 metri da un corso d'acqua, essendo stato ritenuto irrilevante il fatto che detto corso d'acqua non era inserito negli appositi elenchi).

(1) Cfr. Cass., SS.UU., 10 dicembre 1993 n. 12167; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 26 gennaio 2002, n. 28.

(2) Cfr. T.A.R. Toscana, 23 luglio 2002, n. 1603; T.A.R. Veneto, 15 maggio 2003, n. 2795.

AMBIENTE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 21 febbraio 2007, n. 924 - Pres. Schinaia, Est. Minicone - Avino (Avv. ti Iadanza e Biamonte) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. ra Stato) e Arpaia ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 11001) - Banca dati record n. 17779.

1. Ambiente - Beni vincolati - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica

ca rilasciata dal Comune - Motivazione - Comparazione tra l'interesse del privato e quello pubblico - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

2. Ambiente - Beni vincolati - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune - Motivazione - Insufficienza - Giustifica ex se l'annullamento dell'autorizzazione in sede statale.

1. E' illegittima l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco per opere edilizie in zona soggetta al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, senza dare alcun conto, da un lato, dell'avvenuto apprezzamento comparativo del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto, tale da giustificare la scelta del Comune di dare prevalenza all'interesse del privato rispetto a quello tutelato, in via primaria, attraverso l'imposizione del vincolo stesso (1).

2. L'insufficienza della motivazione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco è un vizio autonomo di legittimità, tale da giustificare ex se l'annullamento dell'autorizzazione stessa da parte dell'Autorità statale.

(1) Cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9, in LexItalia.it.

AMBIENTE - BONIFICA DEI SITI INQUINATI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 9 ottobre 2007, n. 5283 - Pres. Varrone, Est. Caringella - Esso Italiana s.r.l. (Avv. Zanchini) c. Comune di Trieste (Avv. ti Giraldo e Vicini) e Autorità Portuale di Trieste (n.c.) - (conferma TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 488 del 2001) - Banca dati record n. 18701.

Ambiente - Inquinamento - Bonifica dei siti inquinati - Ex D.L.vo n. 22 del 1997 - Applicabilità della relativa disciplina in via retroattiva - Nel caso di permanenza della situazione di inquinamento al momento dell'entrata in vigore del D. L. vo n. 22 del 5 febbraio 1997 - Possibilità - Ragioni.

E' legittima una ordinanza sindacale con cui è stato ingiunto ad una società di adottare in-

terventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale di un determinato sito, ove, nonostante sia cessata da lungo tempo l'attività, sia ancora in essere una situazione di inquinamento al momento dell'entrata in vigore del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) e del susseguente regolamento di attuazione approvato con D.M. 25 ottobre 1999 n. 471; infatti, dette disposizioni normative si applicano a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto medesimo, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica (1).

(1) Dispone l'art. 51 bis del d.lgs. n. 22/1997 che: "Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall'articolo 15 comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale". Con la sentenza in rassegna la Sez. VI ha dichiaratamente aderito all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. pen. 28 aprile 2000, n. 1783) secondo cui la normativa in parola, che peraltro presenta profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Infatti, posto che l'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili, si deve convenire che le previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica.

La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell'art. 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma ma dell'applicazione *ratione temporis* della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l'inquinamento in epoca precedente prodotto

ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo.

In sintonia con detta ricostruzione la giurisprudenza della Cassazione (Cass. pen. n. 1773/2000 cit.) ha osservato che "la contravvenzione di cui all'art. 51 bis del d.lgs. n. 22/1997 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le scadenze proceduralizzate dall'art. 17. La predetta si applica anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento di cui al D.M. 471/1999.

AMBIENTE - BONIFICA DEI SITI INQUINATI

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. I - sentenza 19 aprile 2007, n. 1913 - Pres. Piacentini, Est. Quadri - Edison s.p.a. (Avv. Ri-bolzi e Invernizzi) c. Comune di Melegnano (Avv. Borasi), Provincia di Milano (n.c.), Regione Lombardia (Avv. Cederle) ed altri (n.c.) - (accoglie i ricorsi per motivi aggiunti) - Banca dati record n. 18048.

1. Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti - Ritualmente notificato alle parti necessarie del giudizio - E' da ritenere equivalente al ricorso principale - Conseguenze - Individuazione.
2. Ambiente - Inquinamento - Bonifica degli impianti industriali inquinati - Ex art. 17 del D.L.vo n. 22 del 1997 - Ordine di bonifica a soggetto non più esistente - Illegittimità.
3. Ambiente - Inquinamento - Bonifica degli impianti industriali inquinati - Ex art. 17 del D.L.vo n. 22 del 1997 - Applicabilità della relativa disciplina in via retroattiva - Possibilità - Condizioni.
4. Ambiente - Inquinamento - Bonifica degli impianti industriali inquinati - Ex art. 17 del D.L.vo n. 22 del 1997 - Prelevamento di campioni necessari per la verifica dell'esistenza dell'inquinamento - Necessità di effettuarlo in contraddittorio con il proprietario dell'impianto - Sussiste.

1. In base al principio di conservazione degli atti giuridici, i motivi aggiunti ritualmente notificati alla controparte sono da ritenere equivalenti al ricorso principale (1); con la conseguenza che l'eventuale dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, non esime il giudice dal pronunciarsi sul ricorso per motivi

aggiunti.

2. L'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - c.d. decreto Ronchi (che prevede l'obbligo per gli autori dell'inquinamento di siti di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento), non può essere applicato in via retroattiva nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto giuridico che ormai si è ormai estinto (alla stregua del principio sono stati ritenuti illegittimi i provvedimenti con i quali era stata ordinata alla Edison s.p.a. la bonifica di un sito industriale gravemente inquinato negli anni '60 dall'Industria Chimica Saronio S.p.A., a nulla rilevando il fatto che quest'ultima società era stata incorporata nella Edison s.p.a.) (2).

3. L'ordine di bonifica di un sito inquinato può essere impartito, ex art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997, nel caso di sito inquinato prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto legislativo, a condizione che il soggetto che ha posto in essere la condotta all'epoca in cui non vigeva ancora il d.lgs. n. 22/97 sia lo stesso che opera al momento del verificarsi dell'inquinamento successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, ma non nel caso in cui l'inquinatore si sia estinto, atteso che, ragionando in questo senso, si verrebbe arbitrariamente a scomporre la fattispecie dell'illecito, la cui porzione imputabile consisterebbe nel solo evento, che, isolatamente considerato, non può, invece, dar luogo ad alcuna responsabilità.

4. Indipendentemente dall'adesione o meno alla tesi della diretta applicazione dell'art. 223 disp. att. c.p.p. (d.lgs. 28.7.1989, n. 271) - il quale prevede il contraddittorio qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione - deve ritenersi in ogni caso che, per il prelevamento di campioni relativi a siti inquinati, l'organo procedente, a pena d'illegittimità, debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo di presenziare alla stessa, di persona o tramite persona di fiducia da lui designata, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico (4).

(1) Cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2004, n. 5471.

(2-3) Ha ritenuto in particolare il T.A.R. Lombardia che nella specie non poteva fornire alcun ausilio quella

giurisprudenza che, riportandosi al concetto di reato permanente, afferma che la normativa di cui al c.d. decreto Ronchi si applica a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica, dando luogo all'inquinamento ad una situazione di illecito a carattere permanente formata sia dalla condotta che dall'evento che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente ritenuti accettabili.

Tale tesi, infatti, secondo il T.A.R. Lombardia può ritenersi valida a condizione che il soggetto che ha posto in essere la condotta all'epoca in cui non vigeva ancora il d.lgs. n. 22/97 sia lo stesso che opera al momento del verificarsi dell'inquinamento successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, ma non, come nella fattispecie, nella quale l'inquinatore si è estinto, atteso che, ragionando in questo senso, si verrebbe arbitrariamente a scomporre la fattispecie dell'illecito, la cui porzione imputabile consisterebbe nel solo evento, che, isolatamente considerato, non può, invece, dar luogo ad alcuna responsabilità.

Inoltre, il principio dell'irretroattività, come asserito da autorevole dottrina, oltre ad essere sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che ammette deroghe solo per espresse previsioni tassative, ritrova piena vigenza nella materia in questione anche per la doverosa applicazione nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria sul danno ambientale - la n. 2004/35/CE -, con la quale è stato dettagliatamente disciplinato il principio "chi inquina paga" e che, all'art. 17, dispone l'irretroattività delle disposizioni della direttiva medesima ed in particolare la non applicabilità delle stesse "al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato".

(4) Cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 11 novembre 2003, n. 4982.

Alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta fondata la doglianza dedotta circa la mancata partecipazione della ricorrente alle procedure istruttorie di campionamento poste in essere dall'A.R.P.A. in violazione del contraddittorio, in quanto le analisi erano state eseguite, come non contestato dall'amministrazione, senza previo avviso alla ricorrente, che non era stata posta in grado di presenziarvi.

AMBIENTE - CHIUSURA DELLE DISCARICHE

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 gennaio 2007, n. 48 - Pres. Iannotta, Est. Buonvino - Aimeri s.p.a. (Avv. Montanaro e Vaiano) c. Azienda Consortile Ecologica Monregalese - A.C.E.M. (Avv. Dal Piaz e Contaldi) e Comune di Perlo (n.c.) - (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 aprile 2003, n. 636) - Banca dati record n. 17622.

Ambiente - Rifiuti solidi urbani - Discariche - Gestione affidata in concessione - Omessa previsione nella relativa convenzione della fase successiva alla chiusura della discarica - Impedisce che gli oneri di tale fase possano essere addossati al gestore - Delibera del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. del 27 luglio 1984 - Inapplicabilità - Ragioni.

Nel caso in cui in una convenzione tra un Consorzio per lo smaltimento rifiuti e la società concessionaria della sola gestione di una discarica manchi qualsiasi riferimento espresso ad oneri relativi alla fase successiva alla chiusura della discarica, non possono addossarsi detti oneri alla società concessionaria; nè può applicarsi - nel silenzio di specifiche previsioni in tal senso nell'atto convenzionale - il principio contenuto nella deliberazione del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. del 27 luglio 1984, che pone le attività di raccolta, captazione ed eliminazione del percolato e del biogas a carico del gestore, atteso che tale decreto non ha preso in considerazione l'ipotesi che il soggetto gestore potesse essere diverso dal soggetto autorizzato alla realizzazione ed utilizzazione della discarica (1).

(1) Ha aggiunto la Sez. V che, nel caso invece (come quello esaminato) in cui il soggetto gestore della discarica sia diverso dal soggetto autorizzato alla realizzazione ed utilizzazione della discarica, spetta alle puntuali norme convenzionali stabilire quali siano gli specifici contenuti del rapporto e l'esatta portata dei reciproci oneri e obblighi.

Nella specie pertanto spettava all'atto convenzionale disciplinare gli esatti contenuti del rapporto sinallagmatico; nel caso in questione, invece, nella convenzione, la fase della post gestione non aveva costituito oggetto di puntuale disciplina, onde i relativi oneri non potevano essere addossati al concessionario della sola gestione.

AMBIENTE - DIRITTO ALLA INFORMAZIONE AMBIENTALE

TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I - sentenza 11 aprile 2007, n. 450 - Pres. Catoni, Est. Nazzaro - D'intino (Avv. Di Del Peschio Liberatore e Mancuso) c. Gestione Trasporti Metropolitan Spa (G.T.M.) (Avv. Marchese) e Beatty Balfour Rail Spa (n.c.) - (respinge) - Banca dati record n. 18033.

Ambiente - Diritto all'informazione am-

bientale - Ex art. 2 L. n. 195 del 2005 - Limiti - Individuazione - Istanza di accesso allo studio di fattibilità dell'opera pubblica ed al relativo progetto esecutivo - Accogliibilità - Istanza di accesso al capitolato di gara, al bando ed ai verbali della gara per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica - Non accogliibilità - Ragioni.

Nel caso in cui venga esercitato il diritto all'informazione ambientale ex art. 2 della L. 19 agosto 2005 n. 195 in ordine ad una opera pubblica realizzanda, la istanza di accesso può essere accolta solo per ciò che concerne lo studio di fattibilità dell'opera ed il progetto esecutivo, che attengono allo stato dell'ambiente, nonché ai fattori che possono incidere sull'ambiente; l'istanza stessa invece non può essere accolta per gli atti (quali il capitolato di gara, il bando ed i verbali della gara per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica) che attengono al momento procedimentale-contrattuale di aggiudicazione dell'appalto, i quali non possono ritenersi ricompresi nell'ambito dell'informazione ambientale (1).

(1) Nella specie, come risulta dal testo della sentenza, la istanza di accesso ambientale ex art. 2 della L. 19 agosto 2005 n. 195 era stata avanzata dal proprietario di un terreno ricadente in prossimità dell'opera pubblica (si trattava di un impianto TPL elettrificato a tecnologia innovativa) ed era stata giustificata con l'intento di tutela dall'inquinamento ambientale ed elettromagnetico, nonché dalla possibile diminuzione di valore dei terreni ricadenti nella zona.

Tale istanza era stata accolta per ciò che concerneva lo studio di fattibilità dell'opera ed il progetto esecutivo (con la precisazione che quest'ultimo non era ancora elaborato), mentre era stata respinta per ciò che concerneva gli altri atti richiesti (capitolato di gara, il bando e verbali di gara).

Il provvedimento è stato ritenuto legittimo, atteso peraltro che il richiedente, in quanto soggetto completamente estraneo alla gara pubblica, non aveva alcun interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti della stessa (art. 22 L. 241/1990); d'altra parte l'accesso al piano dell'opera, quale progettata ed esecutiva, soddisfaceva in pieno il diritto di conoscenza del ricorrente, cittadino residente in zona, in merito all'intervento previsto (trasporto urbano innovativo) sulla strada - parco e consentiva la valutazione della sua incidenza sulla salubrità ambientale e personale, oltre che in merito alla tutela dei suoi diritti patrimoniali, nel pieno rispetto dell'art. 24 della Costituzione.

AMBIENTE - DISCIPLINA IN MATERIA

DI AMBIENTE

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 14 novembre 2007, n. 378 - Pres. Bile, Red. Maddalena - (giudizi promossi con due ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificati il 15 febbraio 2005, il 12 gennaio e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 22 febbraio 2005, il 18 gennaio e il 3 marzo 2006 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 2005 ed ai nn. 1 e 40 del registro ricorsi 2006) - Banca dati record n. 18773.

1. Ambiente - Generalità - Potestà legislativa - In linea di massima spetta allo Stato ex art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

2. Ambiente - Generalità - Potestà legislativa - In linea di massima spetta allo Stato ex art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione - Fissazione di standard minimi valevoli in tutto il territorio nazionale - Necessità - Potere delle Regioni di integrare la disciplina - In forza della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, Costituzione - Sussiste.

3. Ambiente - Rifiuti solidi urbani - Disciplina prevista dalla Provincia autonoma di Trento - Con legge prov.le 15 dicembre 2004, n. 10 - Possibilità di autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65 della legge citata, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche - Ex art. 8, comma 14, della legge - Senza una previa intesa con lo Stato - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.

4. Ambiente - Rifiuti solidi urbani - Disciplina prevista dalla Provincia autonoma di Trento - Con legge prov.le 15 dicembre 2004, n. 10 - Designazione dei siti di importanza comunitaria, anche d'intesa con la Commissione europea - Ex art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge prov.le citata - Illegittimità - Va dichiarata.

1. La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stato affidato, in riferimento al

riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema". Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto.

2. La circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (1).

3. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia), il quale dispone che: «nei casi di particolare urgenza e necessità di tutelare le risorse ambientali e la salute pubblica, la Giunta provinciale può disporre o autorizzare, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, il potenziamento o l'ampliamento delle discariche esistenti per i rifiuti urbani o la realizzazione di nuovi impianti e discariche, se non sussiste altra possibilità, oppure il ricorso ad altre forme di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Per le stesse finalità la Giunta provinciale può disporre o autorizzare il conferimento e l'esportazione dei rifiuti urbani e assimilabili in impianti localizzati fuori Provincia, previa intesa, se occorre, con la Regione, le Province autonome e le amministrazioni pubbliche interessate; inoltre la Giunta può ridefinire, anche in deroga ai piani previsti dall'art. 65, i bacini di conferimento degli impianti ubicati in Provincia, indicando le forme e le modalità di coordinamento tra gli enti locali responsabili della gestione dei rifiuti urbani» (2).

4. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2, 3 e 11, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizi antincendi, lavori pubblici e caccia), i quali dispongono che: «La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone ricadenti nel territorio provinciale [...] La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE» e che: «Qualora la valutazione di incidenza sui progetti [...] dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti può essere deciso esclusivamente dalla Giunta Provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE, sono tenuti direttamente dal Presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (3).

(1) Cfr. Corte cost., sentenza n. 246 del 2006, in Lexitalia.it v. anche le sentenze numeri 183 del 2006, ivi, 336 e 232 del 2005, ivi, e n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002.

(2-3) Ha ritenuto in proposito la Corte che le disposizioni dichiarate illegittime contrastano con i principi generali dell'ordinamento, nonché con le norme fondamentali di riforma economica e sociale invocati dallo Stato. In particolare contrastano con il principio di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 349 del 1986, il quale è stato integrato dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo il quale «qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una Regione a statuto speciale o Provincia autonoma, si procede d'intesa». Inoltre l'art. 9, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 dicembre 2004, n. 10 contrasta con il principio secondo cui la Provincia autonoma di Trento non può ascrivere direttamente alla propria competenza il potere di mantenere "rapporti" con l'Unione europea, prescindendo dalle leggi dello Stato.

AMBIENTE - ELETTROSMOG

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 21 giugno 2007, n. 222 - Pres. Bile, Red. Silvestri - (giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del

T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 20 giugno 2005 e il 14 aprile 2007, depositato in cancelleria il 27 giugno 2005 ed il 19 aprile 2007 ed iscritto al n. 22 del registro conflitti tra enti 2005 - Banca dati record n. 18309.

Giustizia costituzionale - Ricorso per conflitto di attribuzione - Proposto dalla Regione Veneto - In relazione ad una sentenza del T.A.R. Veneto che ha ritenuto abrogata la legge reg. 30 giugno 1993 n. 27 dalle disposizioni statali contenute nella L. n. 36 del 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - Inammissibilità del ricorso - Va dichiarata.

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del T.A.R. Veneto 21 aprile 2005, n. 1735, che ha ritenuto ormai abrogata legge regionale 30 giugno 1993 n. 27 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti) per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, recante norme di attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) (1).

(1) Ha ritenuto in proposito la Corte che, nel dichiarare il suddetto effetto abrogativo, il T.A.R. del Veneto non ha fatto altro che esercitare un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale, che consiste nell'applicazione delle norme vigenti ai casi concreti.

È del tutto evidente che il giudice deve previamente accertare se le norme che viene chiamato ad applicare nel procedimento di sua competenza siano ancora in vigore o eventualmente siano state abrogate in modo esplicito o implicito da leggi successive, secondo quanto stabilisce l'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale dovere di verifica è conseguenza naturale e necessaria del criterio cronologico, che, insieme a quello gerarchico ed a quello di competenza, disciplina il sistema delle fonti del diritto.

Il controllo sull'attuale vigenza di una norma giuridica spetta istituzionalmente al giudice comune e precede ogni possibile valutazione sulla legittimità costituzionale della medesima norma.

Pertanto, il giudice amministrativo ha operato in via preliminare tale controllo, giungendo alla conclusione che la legge della Regione Veneto n. 27 del 1993 era stata abrogata.

D'altra parte, le doglianze che le parti possono esprimere nei confronti di una pronuncia giurisdizionale dichiarativa dell'avvenuta abrogazione di una norma devono seguire le ordinarie vie predisposte dal sistema delle impugnazioni. Non è ammissibile, quindi, che il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale diventi uno strumento improprio di censura degli asseriti errori in iudicando, sostitutivo dei rimedi previsti dagli ordinamenti delle diverse giurisdizioni (ex plurimis, sentenze n. 150 e n. 2 del 2007).

AMBIENTE - ESTINZIONE DEL REATO DI DANNO AMBIENTALE

CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 20 dicembre 2007, n. 439 - Pres. Bile, Red. Maddalena - (giudizio promosso con ordinanza del 26 giugno 2006 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ricci Graziana ed altri, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2007) - Banca dati record n. 18907.

Ambiente - Vincolo paesaggistico - Opere su beni paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Disciplina di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Prevista estinzione del reato c.d. di danno ambientale, in caso di rimessione in pristino - Mancata previsione di estinzione anche del reato edilizio conseguente alla realizzazione delle stesse opere, di cui all'art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985) - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della leg-

ge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna (1).

(1) Cfr. in prec. Corte cost., ordinanza n. 144 del 2007.

Ha osservato in proposito la Corte costituzionale che, per giurisprudenza costante della stessa Corte, non è possibile emettere una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto (v., ex multis, Corte cost., sentenza n. 149 del 2005).

Nella specie, tale estensione non era possibile, trattandosi di fattispecie criminose analoghe, ma non identiche, tanto è vero che possono essere in concorso tra di loro (v. Cassazione, sezione III, 10 gennaio 2007, n. 231).

Infatti, come chiarito dalla costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (v. ordinanze n. 46 del 2001 e n. 327 del 2000) e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cassazione, sez. V, 31 marzo 1999, n. 10514), e come riconosciuto dallo stesso rimettente, il reato edilizio previsto dall'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed il reato paesaggistico previsto dall'art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, hanno oggetti giuridici diversi.

I reati paesaggistici ed ambientali, infatti, tutelano il paesaggio e l'ambiente e cioè dei beni materiali (cfr. Corte cost., sentenze numeri 367 e 378 del 2007), mentre i reati edilizi tutelano il rispetto di un bene astratto, e cioè la disciplina amministrativa dell'uso del territorio.

Pertanto, pur avendo entrambi i reati la natura di reati di pericolo (avendo il legislatore in ambo i casi ritenuto necessario anticipare al massimo livello possibile la soglia di tutela degli interessi), la diversità degli oggetti "finali" protetti dai due reati giustifica discipline sanzionatorie e fattispecie estintive differenziate.

AMBIENTE - IMPIANTI DI STOCCAGGIO RIFIUTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 25 settembre 2007, n. 4932 - Pres. Trotta, Est. Caringella - Commissario di Governo per Emergenza Rifiuti Reg. Campania ed altri (Avv. Stato Aiello) e Fibe s.p.a. (Avv. Magri) c. Comune di Acerra (Avv. Petretti e Balletta) e Provincia di Napoli ed altri (n.c.) - (previa riunione di due appelli, conferma T.A.R. Campania - Napoli, sent. n. 20692 del 2005) - Banca dati record n. 18607.

1. Ambiente - Rifiuti solidi urbani - Impianto di stoccaggio rifiuti - Da realizzare in attesa del completamento del termovalorizzatore - Valutazione di impatto ambientale - Necessità - Sussiste.
2. Ambiente - Rifiuti solidi urbani - Impianto di stoccaggio rifiuti - Valutazione di impatto ambientale - Esenzione ex art. 1, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 1996 - A seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza - Presupposti per l'applicazione - Motivazione specifica circa l'urgenza di provvedere - Necessità.

1. E' necessaria la preventiva valutazione di impatto ambientale, prevista dall'allegato A al d.P.R. 12 aprile 1996, per i progetti relativi ai siti di stoccaggio provvisorio rifiuti finalizzati a consentire l'accumulo delle balle di materiale provenienti dagli impianti di produzione del CDR, in mancanza della disponibilità di altri luoghi di deposito ed in attesa del completamento e dell'entrata in funzione di un termovalorizzatore.

2. L'art. 1, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 1996 (che prevede l'esenzione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale per gli interventi disposti a seguito di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza), così come interpretato dall'art. 15, comma 1, della legge n. 306 del 2003, richiede per la sua applicazione una specifica motivazione circa la situazione di urgenza, che va valutata non già in astratto ma con riferimento al concreto intervento, tenendo conto comparativamente dell'utilità specifica del singolo impianto e dei rischi sottesi, sul versante ambientale e nell'ottica della tutela della salute, del funzionamento di un impianto autorizzato.

**AMBIENTE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA
IN MATERIA AMBIENTALE**

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 23 aprile 2007, n. 1830 - Pres. Santoro, Est. Russo - Ecolevante s.p.a. (Avv. Quinto) c. Provincia di Taranto (Avv. Caricato) e Comitato "Vigiliamo per la discarica" ed altri (n.c.) - (annulla T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, sent. n. 1847 del 2005) - Banca dati record n. 18071.

1. Ambiente - Generalità - Legittimazione attiva - Spetta alle associazioni ambientaliste individuate con D.M.
2. Ambiente - Generalità - Legittimazione attiva - Riconoscimento alle associazioni ambientaliste locali - Indagine caso per caso - Necessità - Elementi da verificare - Individuazione.
3. Ambiente - Generalità - Legittimazione attiva - Riconoscimento ad un Comitato cittadino - Impossibilità - Ragioni.
4. Ambiente - Generalità - Legittimazione attiva - Dei proprietari frontisti - Qualità di proprietario - Insufficienza ex se - Dimostrazione del pregiudizio arrecato dalla localizzazione dell'opera pubblica - Necessità - Sussiste - Fattispecie.

1. Sono legittimate ad impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell'ambiente le associazioni protezionistiche espressamente individuate con D.M., ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, al fine di evitare il configurarsi di un'azione popolare (1).

2. Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente ad associazioni ambientaliste locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purchè: a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale; b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa, anche se non ricomprese nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l'azionabilità dei c.d. "interessi diffusi" in materia ambientale (2).

3. Un semplice Comitato di cittadini caratte-

rizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo - oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 - del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio (3).

4. La mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (4).

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2004, n. 5136; Sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754; Sez. VI, 14 ottobre 1992, n. 756.

(2) Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4123; T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 marzo 2004, n. 267.

In applicazione del principio nella specie è stato ritenuto il difetto di legittimazione di una associazione ambientalista locale, atteso che non era stato depositato in giudizio copia dell'atto costitutivo o dello statuto da cui si possa verificare se detta associazione abbia quei requisiti giuridici di rappresentatività e stabilità, in misura tale da poter riconoscere una sua legittimazione ad agire avverso provvedimenti amministrativi lesivi dell'ambiente.

Ha rilevato in proposito la Sez. V che non basta, infatti, il mero scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente, specie quando tale scopo associativo si risolva, come nella specie (in cui è stata depositata una semplice delibera di conferimento di mandato per la proposizione del ricorso innanzi al TAR), senza mediazione alcuna di altre finalità, nell'utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l'azione giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).

(3) Cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 531/2006; T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 5014/2004; id., n. 6624/2004; id., n. 1550/2001; T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 244/1999.

(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2003, n. 1948, secondo cui il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare

"uti singulus" il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (v. anche Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1088).

Alla stregua del principio è stato ritenuto il difetto di legittimazione di due soggetti che si erano limitati a fermare di essere proprietari di terreni confinanti con i suoli interessati dalla discarica, senza specificare, né tanto meno provare, la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla loro sfera giuridica dalla esecuzione del provvedimento impugnato.

AMBIENTE - LIMITAZIONI AL TRANSITO DEGLI AUTOVEICOLI COMMERCIALI PER CONTENERE L'INQUINAMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 11 dicembre 2007 n. 6383 - Pres. Carboni, Est. Lipari - Comune di Padova (Avv. De Simoni, Montobbio e Lorenzoni) c. Comitato contro il Protocollo d'intesa per il rinnovo del parco veicoli commerciali ai fini del miglioramento della qualità dell'aria in Padova e nei Comuni contermini e altri (n.c.) - (previa riunione degli appelli, annulla T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenze 10 marzo 2005, nn. 850, 851 e 852) - Banca dati record n. 18901.

1. Ambiente - Inquinamento - Potere del Sindaco di adottare ordinanze che impongono limitazioni al transito degli autoveicoli - Per ragioni di tutela dell'ambiente - Sussiste - Riferimento al decreto legislativo n. 351 del 1999 ed alle regole racchiuse nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 60/2002, di recepimento delle direttive 99/30/CE e 00/69/CE.
2. Ambiente - Inquinamento - Ordinanza del Sindaco che impone limitazioni al transito degli autoveicoli commerciali nel centro abitato - Per ragioni di tutela dell'ambiente - Sulla base dei dati di inquinamento atmosferico rilevati dall'A.R.P.A. - Legittimità.

1. Il vigente quadro normativo (v. D.L.vo n. 351 del 1999 e le regole racchiuse nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 60/2002, di recepimento delle direttive 99/30/CE e 00/69/CE), attribuisce alle Amministrazioni locali il potere di adottare le necessarie misure di limitazione della circolazione, allo scopo di contenere l'inquinamento atmosferico; alla luce di tal dispo-

sizioni, sussiste pertanto il potere delle Amministrazioni locali, per ragioni di contenimento dell'inquinamento atmosferico, di imporre limitazioni della circolazione, secondo i severi parametri fissati dalla normativa comunitaria.

2. E' legittima la ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune (nella specie, si trattava del Comune di Padova), ai fini di tutela ambientale e della salute, sulla base dei dati forniti dall'ARPA, riguardanti la qualità dell'aria e la presenza di polveri fini, ha previsto limitazioni al transito per i veicoli commerciali nell'intero centro abitato, in alcuni giorni della settimana (1).

(1) Nella specie l'ordinanza prevedeva che i veicoli commerciali nell'intero centro abitato avrebbero potuto circolare nei soli giorni di domenica e lunedì e tutti i giorni dalle ore 18,30 alle ore 08,00 del mattino, con esclusione di tutti gli altri giorni ed orari. Ha osservato la Sez. V che, sotto il profilo strettamente istruttorio, gli atti dell'amministrazione comunale si basavano sui dati forniti dall'ARPAV, con particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla presenza di polveri fini. Tale analisi indicavano in modo chiaro il rilievo dei veicoli commerciali nella produzione di emissioni. Sulla base di tali elementi istruttori, non è stata ritenuta condivisibile l'affermazione secondo cui si tratterebbe di mero "pericolo di inquinamento" e non già di inquinamento in atto, per cui sarebbe occorsa "un'istruttoria più accurata."

È evidente, infatti, che i provvedimenti in questione (oltre a trovare giustificazione proprio nella normativa di rango comunitario per la protezione dell'ambiente) intendevano regolare la circolazione dei veicoli nell'ambito del territorio comunale, senza operare alcuna discriminazione riguardante la libertà dei singoli cittadini e delle imprese.

Peraltro i provvedimenti in questione prevedevano divieti riferiti solo a determinate zone e a particolari fasce orarie. Il divieto riguardava i giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato (con esclusione quindi di domenica e lunedì) dalle ore 8 della mattina alle 18 di sera, e interessava tutte le strade, con esclusione delle strade statali, delle tangenziali e delle zone industriali e artigianali.

I provvedimenti in questione, inoltre, offrivano comunque agli interessati un'ampia possibilità di circolare temporaneamente anche con mezzi obsoleti e inquinanti, a condizione di assumere l'impegno di sostituire o rendere ecocompatibili i mezzi.

Si trattava, poi, di divieti riferiti oggettivamente a particolari categorie di mezzi. Quindi, non emergeva alcuna discriminazione di ordine soggettivo, che potrebbe determinare il contrasto con essenziali principi di rango comunitario e costituzionale.

Le misure adottate dal comune di Padova, quindi, sono state ritenute non in contrasto con i principi comunitari di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

AMBIENTE - LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 20 luglio 2007, n. 303 - Pres. Bile, Red. De Siervo - (giudizi promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2005 dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi proposti da Vodafone Omnitel n.v. e da Tim Italia s.p.a. contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altro iscritte ai nn. 28 e 29 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 prima serie speciale, dell'anno 2006; una delle ordinanze di rimessione è stata altresì pubblicata in LexItalia.it - Banca dati record n. 18406.

1. Ambiente - Elettrosmog - Impianti per telefonia mobile - Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni - Nel quadro della L. n. 36 del 2001 - Determinazione dei valori-soglia - Spetta in via esclusiva allo Stato - Disciplina della localizzazione degli impianti - Spetta alle Regioni.
2. Ambiente - Elettrosmog - Impianti per telefonia mobile - Ubicazione degli impianti - Rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia del "governo del territorio".
3. Ambiente - Elettrosmog - Impianti per telefonia mobile - Localizzazione - Regione Friuli Venezia Giulia - Disciplina dettata dagli artt. 3, comma 1, lettera a), e 4 della L. reg. 6 dicembre 2004, n. 28 - Previsione dell'approvazione di appositi Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
4. Ambiente - Elettrosmog - Impianti per telefonia mobile - Localizzazione - Regione Friuli Venezia Giulia - Disciplina dettata dall'art. 8 della L. reg. 6 dicembre 2004, n. 28 - Previsione di un divieto di localizzazione degli impianti «nelle zone interessate da biotipi» (*melius*: biotopi) - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

1. Nell'ambito della politica di protezione dall'inquinamento elettromagnetico approntata dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi

elettrici, magnetici ed elettromagnetici), va riconosciuto allo Stato il compito di determinare i valori-soglia, ai fini della tutela della salute e dell'assetto dell'ordinamento della comunicazione ed alle Regioni la normazione sulle discipline localizzative e territoriali; sussiste infatti l'autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi (1).